



Numero registro generale 8493/2024

Numero sezionale 304/2025

Numero di raccolta generale 4526/2025

Data pubblicazione 20/02/2025

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANDREA ZULIANI	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Relatore

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Un. 22/01/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8493/2024 R.G. proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in MILANO VIA GIULIO
UBERTI 6, presso lo studio dell'avvocato NERI LIVIO
(NRELVI73P16F205H) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO,

-intimato-

avverso DECRETO di TRIBUNALE BRESCIA n. 4437/2019 depositata
il 25/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal
Consigliere FILIPPO D'AQUINO.

FATTI DI CAUSA

1. ~~XXXXXXXXXX~~ cittadino gambiano, ha impugnato il prov-
vedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale del



ricorrente, notificato il 22 febbraio 2019, chiedendo in subordine il riconoscimento della protezione speciale; il ricorrente ha dedotto che a fondamento della richiesta di protezione internazionale vi era stato un rapporto omosessuale con un turista italiano, conosciuto occasionalmente nel corso della sua attività di tassista e protrattosi per sei mesi, divenuto di dominio pubblico in un contesto omofobico.

2. Il Tribunale di Brescia, con decreto in data 25 febbraio 2024, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il giudice del merito, previa audizione del ricorrente in data 31 marzo 2021, che le sue dichiarazioni, incentrate sul rischio di incolumità derivante dal proprio orientamento omosessuale, sono del tutto sprovviste di credibilità. In particolare, il Tribunale ha ritenuto non credibili e contraddittorie le dichiarazioni rese dal ricorrente sul rapporto omosessuale, anche in relazione al contesto familiare in cui si sarebbe svolta la relazione omosessuale, considerato che – a giudizio del tribunale – la relazione si sarebbe potuta svolgere in contesti anonimi, quali i centri di ricezione turistica. Il decreto impugnato ha, inoltre, escluso l'esistenza di una condizione di violenza indiscriminata in Gambia, ciò sulla base delle fonti internazionali disponibili al 2020 e sino al 2021 al momento della decisione, così ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il tribunale ha, poi, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendovi prove di integrazione del ricorrente né socio-culturale, né lavorativa, sì da ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato non comporterebbe l'interruzione di un processo di integrazione, così da ledere il principio del rispetto della dignità e della vita privata.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a due motivi; l'Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d. lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8 d. lgs. n. 25/2008, nella parte in cui il decreto impugnato ha rigettato la domanda di protezione internazionale senza ottemperare al proprio obbligo di cooperazione istruttoria. Deduce parte ricorrente che il giudice del merito è tenuto a un dovere di cooperazione a termini dell'art. 8, comma 3, d. lgs. n. 25/2008 ai fine di accertare di ufficio la situazione reale del Paese di provenienza, ancorché le dichiarazioni del ricorrente si rivelassero scarsamente credibili, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi. In particolare, il decreto impugnato non avrebbe dato conto dell'inquadramento della vicenda del ricorrente nell'ambito del fenomeno del turismo sessuale di turisti europei nel continente africano, tenuto conto delle più recenti fonti disponibili, tra cui il report *Trafficking in persons 2023* sul Gambia del U.S. State of Department.

2. Il primo motivo è infondato. In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass., n. 26149/2022).



3. Né il giudice del merito è tenuto a verificare l'esistenza di informazioni aggiuntive, ove il racconto fornito dal ricorrente sia del tutto inverosimile. La valutazione di credibilità della narrazione del ricorrente che chieda il riconoscimento della protezione internazionale, pur dovendo essere condotta attraverso un'integrazione da parte del giudice, deve comunque fondarsi su canoni minimi di verosimiglianza: ove, invece, il racconto del richiedente asilo risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso, nè alla ricerca delle c.d. COI, poiché manca una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio (Cass., n. 2667/2023). Una volta esclusa la credibilità intrinseca del racconto – come riscontrato dal giudice del merito, alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze – non occorre procedere al riscontro officioso *ab extrinseco*, poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass., n. 26149/2022, cit.). Nella specie, il giudice del merito, con ampia motivazione, incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente fossero sprovviste del benché minimo indice di credibilità, oltre a risultare contraddittorie e generiche.

4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27, comma 1-*bis* d. lgs. n. 25/2008, dell'art. 35-*bis* del medesimo d. lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 46, par. 3 Dir. 2013/32/UE e con riferimento all'art. 19, commi 1, 1.1. e 1.2. d. Lgs. n. 286/1998, deducendosi mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria anche in relazione al riconoscimento del diritto alla protezione speciale del ricorrente. Si osserva che – essendo



stato il decreto impugnato depositato a distanza di quasi tre anni dall'audizione del ricorrente – si sarebbero dovute considerare le circostanze sopravvenute rispetto al momento dell'audizione ai fini dell'integrazione del ricorrente in Italia e che il difensore del ricorrente non avrebbe potuto segnalare al Tribunale. Osserva parte ricorrente che il dovere di cooperazione di cui alle citate disposizioni normative si traduce, nel caso in cui decorra un ampio lasso di tempo tra audizione, discussione e pubblicazione della decisione, nella necessità della riapertura dell'istruttoria, ciò essendo imposto dal diritto dell'Unione, ove richiede un esame *ex nunc* e completo degli elementi di fatto e di diritto ai fini della verifica della condizione personale del ricorrente.

5. Il motivo è fondato. Il decreto impugnato è stato depositato in data 24 febbraio 2024, benché deciso in data 31 marzo 2021, in seguito alla contestuale audizione del ricorrente. Le fonti utilizzate dal giudice del merito sono state, pertanto, quelle disponibili al momento della assunzione della causa in decisione e non quelle successive ad essa ma anteriori al deposito ed alla pubblicazione del provvedimento. Sul punto, l'art. 46, par. 3 Dir. 2013/13/UE prevede che *«gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE»*.

6. Secondo il diritto dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi preveda un esame *«completo ed ex nunc»*, il che presuppone che l'autorità giudiziaria competente prenda in considerazione tutti gli elementi che consentono di svolgere una valutazione aggiornata del caso di specie (CGUE, 13 giugno 2024, SN, LN, C-563/22, punto



76; CGUE, 3 marzo 2022, *Secretary of State for the Home Department*, C-349/20, punti 54, 55 e 61).

7. Va, ulteriormente, osservato che la locuzione *ex nunc* di cui all'art. 46, par. 3 Dir. cit. evidenzia l'obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, della situazione esaminabile al momento in cui la decisione produce i suoi effetti. Se ciò si verifica dopo un lasso di tempo troppo esteso rispetto al momento della deliberazione, è necessario procedere ad una preventiva rivalutazione della deliberazione in ossequio al principio unionale della valutazione *ex nunc*. Parimenti, secondo il diritto dell'Unione, in ossequio all'art. 46, par. 4 Dir. ult. cit., gli stati membri hanno l'obbligo di dare corso a una decisione sulle domande di protezione internazionale in tempi ragionevoli proprio per escludere l'inattualità delle decisioni. (CGUE, 19 marzo 2020, LH, C-564/18, punto 74; CGUE, 19 marzo 2020, PG, C-406/18, punto 34).

8. Questi principi vanno applicati anche nel caso in cui tra data in cui il ricorso è stato preso in decisione e la sua pubblicazione sia trascorso un termine che non sia compatibile con la valutazione all'attualità. L'obbligo del giudice di procedere a una decisione che tenga conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto ai fini della domanda del richiedente la protezione complementare non può prescindere dall'esame delle fonti di prova disponibili al momento della effettiva produzione di effetti della decisione ovvero al momento della sua pubblicazione. Ove, pertanto, tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria, in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto.



9. D'altro canto, in pendenza della decisione sull'originario ricorso, al ricorrente sarebbe stato precluso procedere al deposito di un nuovo ricorso, anche sotto forma di domanda reiterata, così risultando impossibilitato, in ogni caso, a far valere fonti informative aggiornate in relazione alla propria condizione.

10. Nella specie, il giudice non avrebbe dovuto ignorare il tempo trascorso tra deliberazione e pubblicazione, qualsiasi fosse stata la causa del ritardo nella pubblicazione ed avrebbe anche facendo uso dei suoi poteri - doveri istruttori, ove necessario, dovuto tenere conto delle eventuali fonti di prova successive alla data in cui il ricorso è stato assunto in decisione, volte - come deduce parte ricorrente (pagg. 13 - 14 ricorso) - a verificare se il ricorrente, nelle more del giudizio, avesse intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa ben più ampio di quanto esaminato avendo come termine finale quella data.

11. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio al fine di verificare la sussistenza di fatti sopravvenuti alla assunzione della causa in decisione e precedenti la pubblicazione della stessa, incidenti sul diritto alla protezione complementare. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22/01/2025.

La Presidente
MARIA ACIERNO

